



GIUSTIZIA AGILE

**Banche dati della
giurisprudenza di merito
negli Uffici giudiziari**

BANCHE DATI DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO NEGLI UFFICI GIUDIZIARI

SOMMARIO: 1. P.N.R.R., U.P.P. e banche dati della giurisprudenza di merito - 1. a. Possibili criteri di selezione delle pronunce destinate all'inserimento nella banca dati di sezione - *1.a.1. Segue - Criteri sul contenuto della decisione - 1.a.2. Segue - Criteri temporali* - 1. b. La massimazione delle pronunce destinate all'inserimento nella banca dati di sezione - 2. Banche dati e riservatezza

1. P.N.R.R., U.P.P. e banche dati della giurisprudenza di merito

L'obiettivo principale espresso dal P.N.R.R. in materia di giustizia riguarda la riduzione dei tempi dei procedimenti giudiziari. Al raggiungimento di questo risultato sono preordinate la riforma del processo e altre misure aventi specifico riguardo alla dimensione organizzativa degli uffici giudiziari¹. Si è riconosciuta la necessità di potenziare con seri investimenti in termini di risorse umane, strumentali e tecnologiche l'intero apparato giudiziario. In questa prospettiva, gli investimenti più consistenti hanno riguardato l'Ufficio per il processo² – U.P.P., strumento già noto ma poco utilizzato – e si distinguono per una duplice finalità: in via immediata l'abbattimento del carico giudiziario, sul piano strutturale l'attuazione di un modulo organizzativo capace di apportare risultati a lungo termine nella razionalizzazione dei tempi della giustizia³.

Agli addetti dell'U.P.P. sono stati affidati compiti di vario tipo, diremmo di natura ibrida⁴: sia attività di supporto diretto della funzione giurisdizionale (studio dei fascicoli,

¹ Sul punto V. C. Canzio, *Prefazione*, in A.A. V.V., *Il management degli uffici giudiziari*, Milano, 2022, pag. X.

² Così si esprime il *Piano nazionale di ripresa e resilienza*, pag. 59: «L'innovazione fondamentale sul piano organizzativo si incentra nella diffusione dell'Ufficio del processo, introdotto nel sistema con il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, ma solo in via sperimentale».

³ Con circolare n. 228522 del 3 novembre 2021 il Ministero della Giustizia afferma che «la giustizia è posta al centro del PNRR, sia con una serie di riforme, sia con investimenti di carattere organizzativo, investimenti ottenuti per l'importo complessivo di € 2.827.776.959,91, su tre linee progettuali, delle quali quella dell'Ufficio per il processo e capitale umano costituisce la principale linea di azione organizzativa». Nel *Piano nazionale di ripresa e resilienza*, pag. 59, si legge: «L'obiettivo principale di questo intervento è offrire un concreto ausilio alla giurisdizione così da poter determinare un rapido miglioramento della performance degli uffici giudiziari per sostenere il sistema nell'obiettivo dell'abbattimento dell'arretrato e ridurre la durata dei procedimenti civili e penali».

⁴ Così F. Barbieri, *Il "nuovo" ufficio per il processo: un modello organizzativo aperto all'intelligenza artificiale*, in *Giustizia insieme*, 14 giugno 2022,

preparazione di bozze provvedimenti, ecc.), sia attività tipicamente amministrative (supporto alle cancellerie)⁵.

Il mansionario dei nuovi funzionari è indicato in modo puntuale nell'allegato II del d.l. n. 80 del 2021. Per quanto di interesse in questa ricerca, si evidenzia che tra le mansioni attribuite agli addetti U.P.P. figura il «supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali».

La previsione è confermata dall'art. 1, comma 26, lett. b), n. 3 della legge n. 134 del 2021, che, nell'esprimere i criteri di delega per la riforma del processo penale, ha stabilito: *«prevedere che all'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti i seguenti compiti: [...] incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento»*. La realizzazione di una banca dati della giurisprudenza di merito dei singoli uffici giudiziari appare in stretta connessione con le funzioni assegnate all'U.P.P., e con la finalità, espressa dal nuovo modello organizzativo, di un migliore funzionamento della macchina giustizia.

Per il settore civile la banca dati deve essere completata ed accessibile ai cittadini entro la fine dell'anno 2023 (Missione 1 Componente 1. Asse 2 - Giustizia. Riforma 1.8. - Digitalizzazione del sistema giudiziario)⁶. Sull'attuale stato di avanzamento ha recentemente relazionato in Parlamento il Ministro della Giustizia⁷. La particolare attenzione riservata al settore civile può spiegarsi per varie ragioni. In primo luogo, si prende atto che nel settore civile l'avanzamento tecnologico nella gestione del processo ha già raggiunto uno stadio piuttosto avanzato. Inoltre, è nel settore civile che più si manifesta l'esigenza di prevedibilità delle decisioni di merito, considerato che questo può avere un benefico effetto deflattivo delle liti inutili e dell'avanzamento di pretese infondate o strumentali⁸.

Se pure la previsione dell'accessibilità esterna è al momento limitata alla giurisprudenza civile, l'impegno per la realizzazione di banche dati di provvedimenti di merito riguarda anche il settore penale. Infatti, con la circolare n. 254463 del 2 dicembre 2021 il Mi-

⁵ Sulle funzioni degli addetti dell'U.P.P., v. circolare del Ministero della Giustizia n. 228522 del 3 novembre 2021.

⁶ Con circolare n. 228522 del 3 novembre 2021 il Ministero della Giustizia afferma che «la “creazione di una banca dati gratuita, pienamente accessibile e consultabile delle decisioni civili” deve avvenire sulla base di apposita disciplina normativa – riguardante anche il completamento della digitalizzazione del processo civile e la digitalizzazione del procedimento penale di primo grado (con esclusione dell'udienza preliminare) – che dovrà essere pubblicata entro il quarto trimestre del 2023».

⁷ L'intervento del Ministro è avvenuto al Senato in data 18 gennaio 2023 e alla Camera dei Deputati in data 19 gennaio 2023.

⁸ Sul punto v. L. Nazzicone, *La massimazione delle sentenze*, Milano, 2021, pag. 2.

nistero della Giustizia fornisce indicazioni agli uffici giudiziari per la redazione del progetto organizzativo degli U.P.P. e ricorda che tra gli obiettivi da conseguire vi è quello dell'«aggiornamento e/o istituzione di politiche di raccolta e definizione indirizzi giurisprudenziali (sia nel settore civile e penale), con costituzione di una banca dati di merito fruibile e visibile a tutti i cittadini (banca dati solo per il civile con scadenza al 31/12/2023)»⁹.

La realizzazione di banche dati della giurisprudenza di merito non costituisce una novità. Di questo tipo di raccolta si occupano già numerose riviste e portali, alcuni liberamente accessibili. Anche ItalgiureWeb contiene una banca dati della giurisprudenza di merito degli uffici giudiziari di tutta Italia. Queste raccolte svolgono un ruolo analogo a quello della banca dati della giurisprudenza di legittimità curata dall'Ufficio del Massimario e dal C.E.D.¹⁰, contribuendo a garantire la conoscibilità esterna dei principi di diritto affermati dalla giurisdizione.

Ciò considerato deve riconoscersi che, rispetto a queste esperienze, le nuove banche dati che dovranno essere gestite all'interno dei singoli uffici giudiziari hanno una funzione peculiare. La loro specificità deve essere individuata in relazione ai compiti attribuiti all'U.P.P. e alla luce dell'esigenza, espressamente indicata nel P.N.R.R., dell'incremento di produttività degli uffici stessi. Al riguardo si è affermato che le banche dati di giurisprudenza, «da mezzo di conoscenza e di informazione, diventano uno strumento di organizzazione degli uffici, coerente con le finalità affidate all'ufficio per il processo»¹¹.

In questa prospettiva la banca dati rappresenta uno strumento di lavoro per gli addetti dell'U.P.P., che agevolano l'attività del magistrato con la stesura di una bozza dei provvedimenti. Inoltre, la necessità di una gestione continua della raccolta giurisprudenziale può costituire ragione di stimolo al confronto periodico sulle questioni giuridiche più ricorrenti o su quelle oggetto di eventuali contrasti da parte dei magistrati stessi¹², con immediato beneficio per il sistema giudiziario in termini di uniformità del diritto vivente, per l'attuazione del principio di eguaglianza che è sotteso alla vita democratica della società civile. Secondo

⁹ Così si esprime la circolare n. 254463 del 2 dicembre 2021 del Ministero della Giustizia. La circolare aggiunge: «si è riferito sopra, come specifica milestone sia proprio l'avvio di una raccolta degli indirizzi giurisprudenziali anche ai fini della costruzione di una banca dati di merito, che per il civile (e non anche per il penale, nella previsione della specifica milestone PNRR) deve essere informatizzata e accessibile a tutti i cittadini».

¹⁰ L. Nazzicone, *La massimazione delle sentenze*, cit., pag. 6.

¹¹ M. Ciccarelli, *Le banche dati di giurisprudenza e l'ufficio di processo*, in *Giustizia insieme*, 8 marzo 2022.

¹² A. Leopizzi, *Gli addetti all'ufficio per il processo e gli altri nuovi profili professionali previsti dal Progetto Capitale Umano – PNRR. Riflessioni e prospettive*, in www.unicost.it, 7 dicembre 2021.

alcuni, la selezione dei provvedimenti da inserire nella banca dati potrebbe avvenire proprio in occasione delle riunioni di sezione di cui all'art. 47 *quater* o.g.¹³.

La finalità di tipo organizzativo che caratterizza la banca dati dell'ufficio giudiziario incide anche sulle modalità con cui questa deve essere strutturata e, quindi, sui criteri di selezione delle pronunce e sullo schema di classificazione delle stesse. Affrontiamo i due aspetti separatamente.

1. a. Possibili criteri di selezione delle pronunce destinate all'inserimento nella banca dati di sezione

Al fine di individuare i possibili criteri di selezione dei provvedimenti pare utile – in ragione dell'affinità delle raccolte sul piano dei contenuti – esaminare le indicazioni che il C.S.M. ha fornito per la ricostituzione dell'archivio della giurisprudenza di merito nell'ambito del sistema Italgire Web.

Con delibera del 31 ottobre 2017 sono state dettate le prime linee guida¹⁴. Quanto alle tipologie di provvedimenti, potranno essere inseriti nella banca dati «*i provvedimenti aventi natura decisoria e precisamente: le sentenze pronunciate in un qualunque grado di merito; i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione ex artt. 665 e seguenti c.p.p.; i provvedimenti dell'ufficio e del Tribunale di Sorveglianza; le ordinanze in materia processuale autonomamente impugnabili*»¹⁵. Quanto ai contenuti, meritano di essere selezionate solo le pronunce che «affrontano e risolvono una questione di diritto con una soluzione, ossia un principio, che non è adatto solo a quel caso, ma è capace di offrire una risposta anche ad

¹³ Secondo M. Ciccarelli, *Le banche dati di giurisprudenza e l'ufficio di processo*, cit., «l'esistenza di un "orientamento" normalmente si coglie dalla presenza di una pluralità di precedenti dello stesso segno. Ma – e qui sta a mio avviso uno degli aspetti innovativi delle nuove raccolte – l'esistenza di un orientamento può derivare anche dal fatto che il provvedimento inserito in banca dati sia stato discusso e condiviso nelle riunioni ex art. 47-*quater* Ord. Giud. In questo caso, infatti, il suo inserimento in banca dati è frutto di una scelta assunta dai giudici in un contesto istituzionalmente deputato allo "scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali"».

¹⁴ C.S.M., *Linee guida volte alla individuazione delle modalità di ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito*, 31 ottobre 2017. Le indicazioni di queste Linee guida sono confermate dai successivi atti: C.S.M., *Linee guida ai fini della raccolta dei provvedimenti da inserire nell'Archivio Merito di ItalgireWeb*, 9 maggio 2018; C.S.M., *Ricostituzione dell'Archivio di Merito di ItalgireWeb – Modifica della delibera in data 9 maggio 2018*, 12 settembre 2018; C.S.M., *Stato di attuazione delle delibere relative alla raccolta dei provvedimenti da inserire nell'Archivio di Merito di ItalgireWeb - Indicazioni operative sul primo popolamento della Banca Dati e sull'acquisizione ed inserimento dei provvedimenti nella fase "a regime"*, 19 giugno 2019; C.S.M., *Stato di attuazione delle delibere relative alla raccolta dei provvedimenti da inserire nell'Archivio di Merito di ItalgireWeb. Attività programmatiche finalizzate alla piena operatività della Banca dati di Merito*, 7 ottobre 2020.

¹⁵ Così C.S.M., *Linee guida volte alla individuazione delle modalità di ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito*, 31 ottobre 2017.

una pluralità indeterminata di casi futuri che si porranno in termini identici»¹⁶. In altri termini, deve trattarsi di una pronuncia che contiene un "principio di diritto"¹⁷. In secondo luogo, occorre guardare alle specificità della giurisprudenza di merito che – si legge nella delibera del C.S.M. – «interviene immediatamente sul contenzioso “nuovo”, determinato da nuove leggi o collegato a decisioni della Corte costituzionale ovvero, ancora, a importanti mutamenti giurisprudenziali; intercetta i nuovi filoni concernenti cause seriali; costituisce una costante occasione di verifica, anche per la giurisprudenza di legittimità, della correttezza ed efficacia delle proprie decisioni»¹⁸. Sulla base di questa premessa, il Consiglio ha stilato una serie di criteri che devono presidiare la selezione delle pronunce da inserire nella banca dati Italgire Web Merito.

1.a.1. Segue - Criteri sul contenuto della decisione

Secondo le disposizioni del C.S.M. devono essere raccolte nella banca dati Italgire Web Merito:

1. Decisioni che facciano applicazione di disposizioni di nuova introduzione;
2. Decisioni che costituiscano prima applicazione di orientamenti innovativi della Corte di Cassazione, a maggior ragione se espressi a Sezioni Unite;
3. Decisioni che costituiscano prima applicazione di pronunce della Corte Costituzionale;
4. Decisioni riguardanti materie non oggetto di pronunce di Cassazione, a condizione che nell'archivio non siano già presenti provvedimenti dello stesso distretto sulla medesima materia e di analogo tenore;
5. Decisioni che costituiscono espressione di soluzioni concrete adottate dai giudici della cognizione su temi decisori particolarmente rilevanti.

Con delibera del 19 giugno 2019¹⁹ il C.S.M. ha previsto l'inserimento nella banca dati Italgire Web anche delle decisioni che facciano applicazione di disposizioni comunitarie di nuova introduzione e dei principi espressi dalle Corti sovranazionali.

Muovendo dall'esperienza di Italgire Web Merito può ritenersi che i criteri di selezione pensati dal C.S.M. per quella tipologia di banca dati siano validi anche per le banche

¹⁶ L. Nazzicone, *La massimazione delle sentenze*, cit., pag. 9.

¹⁷ Per la definizione di "principio di diritto" v. L. Nazzicone, *La massimazione delle sentenze*, cit., pag. 16.

¹⁸ Così C.S.M., *Linee guida volte alla individuazione delle modalità di ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito*, 31 ottobre 2017.

¹⁹ C.S.M., *Stato di attuazione delle delibere relative alla raccolta dei provvedimenti da inserire nell'Archivio di Merito di ItalgireWeb - Indicazioni operative sul primo popolamento della Banca Dati e sull'acquisizione ed inserimento dei provvedimenti nella fase "a regime"*, 19 giugno 2019.

dati della giurisprudenza dei singoli uffici giudiziari. Per la maggior parte i criteri sopra indicati si fondano sul carattere di "novità" della pronuncia (essa decide su una questione nuova o fa applicazione di una giurisprudenza, costituzionale o di legittimità nuova). Da questa tendenza si distingue il criterio n. 5, che opera come clausola di chiusura, apprezzando una decisione come meritevole di attenzione per ragioni diverse dal carattere della novità. Tali ragioni, sintetizzate con la formula della "particolare rilevanza dei temi decisorii", potrebbero essere le più varie, stante la relatività del concetto di rilevanza. Per restringere il campo ed coordinare questo criterio con finalità della banca dati dei provvedimenti di merito prevista dal PNRR potremmo immaginare che la pronuncia riguardi temi particolarmente rilevanti quanto tratti di questioni giuridiche controverse all'interno dell'ufficio giudiziario, ovvero attinenti a materie preventivamente indicate dallo stesso ufficio come particolarmente interessanti secondo criteri discrezionalmente stabiliti.

Ferma restando la necessità di adeguare la nozione di rilevanza (di cui al parametro n. 5) alla specificità di questa banca dati, che si caratterizza per raccogliere le decisioni di un unico ufficio giudiziario e per essere gestita da un'articolazione interna allo stesso, si è già affermato che, per la maggior parte, possono ritenersi validi i criteri di selezione stabiliti per Italgire Web Merito. Alcune perplessità si nutrono con riguardo al criterio n. 4, che esclude dall'inserimento in banca dati le decisioni "seconde", ossia quelle che non facciano applicazione di un principio di diritto per la prima volta. Benché la delibera del C.S.M. abbia riconosciuto l'importanza della giurisprudenza di merito anche perché «intercetta i nuovi filoni concernenti cause seriali»²⁰, l'adozione di questo criterio denota la mancanza di interesse per i provvedimenti che, riaffermando principi di diritto già espressi, esprimono il consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale. Orbene, l'applicazione di questo criterio non convince per le finalità proprie delle nuove banche, dalle quali devono emergere gli orientamenti consolidati e le questioni su cui sussistono divergenze interpretative. Al riguardo, come sarà approfondito, è opportuno che i provvedimenti siano inseriti nella banca dati accompagnati da diciture che evidenzino rapporti di conformità/difformità fra pronunce.

In sostanza, per le banche dati dell'ufficio giudiziario la scelta di evidenziare la serialità costituisce un valore aggiunto, perché fornisce informazioni sullo stato di consolidamento o di contrasto di un determinato orientamento. D'altro canto, esigenze di snellezza e di agevole consultazione della banca dati comportano la necessità di una selezione delle pronunce, escludendo quelle che costituiscono mera ripetizione di contenuti già sedimentati. Sotto questo aspetto potremmo immaginare criteri di selezione delle pronunce che tengano in conto il profilo temporale. Torneremo su questo punto.

Una riflessione comparativa può compiersi anche con riguardo ai criteri di selezione previsti per la banca dati della giurisprudenza di legittimità. Secondo le direttive dell'Ufficio

²⁰ M. Ciccarelli, *Le banche dati di giurisprudenza e l'ufficio di processo*, cit.

del massimario presso la Corte di cassazione²¹, nella banca dati Italgire Web sono inseriti i seguenti provvedimenti del giudice di legittimità:

a. Risoluzione da parte delle Sezioni Unite di un contrasto di giurisprudenza o di una questione di massima di particolare importanza;

b. Novità del principio;

c. Difformità rispetto ai precedenti;

d. Utilità della conferma di un principio affermato, in relazione alla sua rilevanza, al tempo trascorso dalla più recente enunciazione, alla fruibilità del principio in casi analoghi e reiterati;

e. Rilevanza della vicenda di fatto esaminata, che può derivare anche dal particolare impatto sociale della questione, per l'interesse che suscita o per la ripetibilità del caso.

Si rileva una certa affinità tra questi criteri e quelli previsti per la selezione della giurisprudenza di merito con l'eccezione, come è ovvio, del criterio *sub a*, che si riferisce alle pronunce delle Sezioni unite. In particolare, il criterio *sub b* valorizza la novità, ponendosi in linea con i criteri n. da 1 a 4 e 6 previsti per la banca dati Italgire Web Merito. I criteri *sub c, d, e* sembrano riconducibili alla categoria generale di cui al criterio n. 5. Con precipuo riferimento al criterio *sub e*, esso pare decisamente appropriato per una banca dati di provvedimenti di merito, perché «la situazione fattuale è ivi specialmente importante»²².

In definitiva, l'affinità rilevata tra i criteri previsti per la banca dati Italgire Web Merito e quelli previsti per la banca dati di legittimità pare confermare l'opportunità di utilizzare criteri simili anche per la selezione dei provvedimenti da inserire delle nuove banche dati che si stanno realizzando all'interno dei singoli uffici giudiziari.

1.a.2. Segue - Criteri temporali

Come si è accennato, perché la banca dati sia uno strumento utile, deve essere di agevole consultazione e altresì permettere all'utente di conoscere con quale grado di affermazione un determinato principio di diritto viene riconosciuto all'interno dell'ufficio giudiziario.

I due aspetti, apparentemente in antitesi, possono trovare composizione se vengono adottati criteri selettivi che tengano conto della frequenza e della reiterazione con cui un determinato principio di diritto viene affermato nel tempo, con la possibilità di segnalare la conformità di successivi pronunciamenti.

Al riguardo, il criterio impiegato nella giurisprudenza di legittimità, per cui un principio già massimato non viene ripetuto prima che sia trascorso un certo lasso di tempo dalla

²¹ Costantini F.-D'Ovidio P., *Sintesi dei criteri della massimazione civile e penale*, in www.cortedicassazione.it.

²² L. Nazzicone, *La massimazione delle sentenze*, cit., pag. 11.

sua ultima enunciazione, non pare adeguato ad una banca dati dedicata ai provvedimenti di merito, che ha lo scopo di evidenziare gli orientamenti consolidati dell'ufficio²³. Allora, la soluzione potrebbe essere quella di prevedere che le decisioni che affermano un medesimo principio di diritto siano riportate secondo un numero prestabilito, e che le successive che si pongono in linea con i precedenti siano semplicemente menzionate in quanto conformi. Ciò pare sufficiente per riconoscere la "serialità" di una questione.

Posto un simile criterio, potrebbe poi prevedersi che, trascorso un determinato periodo dall'ultimo precedente conforme, sempre che nel frattempo non siano maturati contrasti o disomogeneità interpretative²⁴, sia inserito in banca dati anche l'eventuale ulteriore provvedimento confermativo del precedente.

1. b. La massimazione delle pronunce destinate all'inserimento nella banca dati di sezione

Per una maggiore chiarezza si ritiene che la banca dati debba contenere i testi integrali dei provvedimenti e che, per la più agevole consultazione, che il sistema operativo consenta la ricerca delle parole nel testo.

Tuttavia, deve ritenersi che la finalità informativa della banca dati sia accresciuta se il testo integrale della pronuncia sia accompagnato dalla sua massima, che consente la rapida cognizione del principio affermato. L'attività di massimazione consiste nell'estrazione del principio di diritto della decisione, espresso in una proposizione di carattere generale²⁵.

Inoltre, la massimazione consente l'elaborazione organizzata di un sistema di precedenti, perché rende di facile constatazione la presenza di indirizzi interpretativi contrastanti o condivisi. In particolare, «si riserva il «conforme» o «difforme» ad un principio esattamente uguale o opposto. Si preferisce invece il «vedi» quando le massime, pur recando lo stesso principio, siano significativamente diverse per determinate peculiarità»²⁶.

Con specifico riferimento ad una banca dati di provvedimenti di merito pare particolarmente utile la tecnica della c.d. "massimazione con fattispecie", che reca il caso

²³ Così L. Nazzicone, *La massimazione delle sentenze*, cit., pag. 10.

²⁴ Secondo i criteri dell'Ufficio del Massimario, (v. Costantini F.-D'Ovidio P., *Sintesi dei criteri della massimazione civile e penale*, cit.), «le condizioni temporali sopra indicate possono essere derogate anche con riferimento a principi di recente affermazione in via di consolidamento, ovvero di principi già consolidati ma sui quali sia intervenuta qualche pronuncia contrastante o sintomatica di orientamenti in via di evoluzione».

²⁵ Per approfondimenti v. L. Nazzicone, *La massimazione delle sentenze*, cit., pag. 2.

²⁶ Così L. Nazzicone, *La massimazione delle sentenze*, cit., pag. 31.

fra parentesi. La specificazione fattuale, infatti, consente di circoscrivere l'operatività del principio di diritto e di contestualizzare la questione giuridica in modo più preciso²⁷.

L'attività di massimazione deve essere accompagnata da quella di classificazione. La rubrica della massima costituisce una sintesi estremamente schematica attraverso l'uso di poche parole indicative dei temi generali che sono affrontati dalla pronuncia. Quanto allo schema di classificazione, una logica di uniformità suggerisce l'utilizzo dello schema già adottato dal C.S.M. per la banca dati Italgure Web Merito²⁸, che si riporta di seguito

²⁷ V. sul punto L. Nazzicone, *La massimazione delle sentenze*, cit., pag. 21.

²⁸ Lo schema delle "voci settore penale" è previsto all'allegato n. 4 delle *Linee guida volte alla individuazione delle modalità di ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito* emanate dal C.S.M. il 31 ottobre 2017. Lo schema è ripreso nell'allegato n. 3 della delibera *Stato di attuazione delle delibere relative alla raccolta dei provvedimenti da inserire nell'Archivio di Merito di ItalgureWeb - Indicazioni operative sul primo popolamento della Banca Dati e sull'acquisizione ed inserimento dei provvedimenti nella fase "a regime"* del C.S.M. in data 19 giugno 2019.

VOCI SETTORE PENALE

1	Delle pene principali
2	Delle pene accessorie
3	Del delitto consumato
4	Del delitto tentato
5	Delle circostanze del reato
6	Del concorso di reati
7	Della imputabilità del reo
8	Della persona offesa del reato
9	Della recidiva, abitualità, professionalità del reato e tendenza a delinquere
10	Del concorso di persone nel reato
11	Della non punibilità per particolare tenuità del fatto
12	Della esecuzione della pena
13	Della estinzione del reato
14	Delle misure di sicurezza personali e reali
15	Delitti contro la personalità internazionale dello Stato
16	Delitti contro la personalità interna dello Stato
17	Delitti contro i delitti politici del cittadino
18	Delitti contro gli stati esteri, loro capi e rappresentanti
19	Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
20	Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione
21	Delitti contro l'attività giudiziaria
22	Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie
23	Delitti di tutela arbitraria delle proprie ragioni
24	Delitti contro le confessioni religiose e la pietà dei defunti
25	Delitti contro l'ordine pubblico
26	Delitti contro l'incolumità pubblica mediante violenza
27	Delitti contro l'incolumità pubblica mediante frode
28	Delitti colposi contro l'incolumità pubblica di comune pericolo
29	Delitti contro la fede pubblica inerenti la falsità in monete, carte di credito e valori di bollo
30	Delitti contro la fede pubblica inerenti la falsità di sigilli o strumenti o segni di autenticazione o certificazione o riconoscimento
31	Delitti della falsità in atti
32	Delitti della falsità personale
33	Delitti contro l'economia pubblica
34	Delitti contro l'industria e il commercio
35	Delitti contro la libertà sessuale
36	Delitti contro il sentimento per gli animali
37	Delitti contro il matrimonio
38	Delitti contro la morale familiare
39	Delitti contro lo stato di famiglia
40	Delitti contro l'assistenza familiare
41	Delitti contro la vita e l'incolumità individuale
42	Delitti contro l'onore
43	Delitti contro la libertà individuale
44	Delitti contro la libertà personale
45	Delitti contro la libertà morale

94	Procedimenti speciali – Sospensione del procedimento con messa alla prova
95	Procedimenti speciali – Oblazione
96	Giudizio – atti preliminari al dibattimento
97	Giudizio – Dibattimento
98	Giudizio – Sentenza
99	Procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica – Disposizioni generali
100	Procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica – Citazione diretta a giudizio
101	Procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica – Procedimenti speciali
102	Procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica – Dibattimento
103	Impugnazioni - Disposizioni generali
105	Impugnazioni – Appello
106	Impugnazioni – Ricorso per cassazione
107	Impugnazioni – Revisione
108	Esecuzione – Giudicato
109	Esecuzione – Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali
110	Esecuzione – Casellario giudiziale
111	Esecuzione – Spese
112	Rapporti giurisdizionali con autorità straniera - Disposizioni generali
113	Rapporti giurisdizionali con autorità straniera – Estradizione
114	Rapporti giurisdizionali con autorità straniera – Rogatorie internazionali
115	Rapporti giurisdizionali con autorità straniera – Effetti delle sentenze penali straniere
116	Ordinamento penitenziario – Misure alternative
117	Ordinamento penitenziario - Istanze
118	Ordinamento penitenziario - Reclami
119	Ordinamento penitenziario – Riabilitazione
120	Tribunale di Sorveglianza – Misure alternative e liberazione condizionale
121	Tribunale di Sorveglianza – Revoche misure alternative
122	Tribunale di Sorveglianza – Differimenti pena
123	Tribunale di Sorveglianza – Reclami (misure di sicurezza; permessi premio; detenzione domiciliare a termine ex L. 199/2010; liberazioni anticipate; espulsioni D.L.vo 286/98; artt. 18 e 18 ter o.p.; 35, 35 bis e 35 ter o.p.)
124	Tribunale di Sorveglianza – Istanze 58 ter
125	Tribunale di Sorveglianza – Reclami avverso decreti ministeriali di applicazione e proroga del regime differenziato ex art. 41 bis o.p.
126	Tribunale di Sorveglianza - Riabilitazioni
127	Ufficio di Sorveglianza – Permesso premio (primo)
128	Ufficio di Sorveglianza – Permessi gravi motivi
129	Ufficio di Sorveglianza – Ordinanze in materia di misure di sicurezza (applicazione, riesame e aggravamento)
130	Ufficio di Sorveglianza – Reclami ex artt. 18 e 18 ter o.p; 35, 35 bis, 35 ter o.p.
131	Ufficio di Sorveglianza – Reclami sanzioni disciplinari
132	Ufficio di Sorveglianza – Provvedimenti provvisori su misure alternativa (L. 165/98 e differimenti provvisori dell’esecuzione della pena
133	Ufficio di Sorveglianza – Liberazioni anticipate
134	Ufficio di Sorveglianza – Remissioni di debito

46	Delitti contro la inviolabilità del domicilio
47	Delitti contro la inviolabilità dei segreti
48	Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle persone o alle cose
49	Delitti contro il patrimonio mediante frode
50	Contravvenzioni in materia di polizia
51	Contravvenzioni concernenti attività sociale della pubblica amministrazione
52	Contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza
53	Delitti in materia di armi
54	Delitti in materia bancaria e reati fallimentari
55	Delitti e contravvenzioni in materia di disciplina della immigrazione e condizione dello straniero
56	Delitti e contravvenzioni in materia di disposizioni doganali
57	Delitti e contravvenzioni in materia di diritti di autore
58	Delitti e contravvenzioni in materia di inquinamento
59	Delitti e contravvenzioni in materia urbanistica e tutela del paesaggio
60	Delitti in materia di stupefacenti
61	Delitti in materia di responsabilità delle persone giuridiche
62	Soggetti – Giudice
63	Soggetti – Pubblico ministero
64	Soggetti – Imputato
65	Soggetti – Parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria
66	Soggetti – Persona offesa
67	Soggetti – Difensore
68	Atti – Disposizioni preliminari
69	Atti – Atti e provvedimenti del giudice
70	Atti – Documentazione degli atti
71	Atti – Traduzione degli atti
72	Atti – Notificazioni
73	Atti – Termini
74	Atti – Nullità
75	Prove – Disposizioni generali
76	Prove – Mezzi di prova
77	Prove – Mezzi di ricerca della prova
78	Misure Cautelari – Misure personali
79	Misure Cautelari – Misure reali
80	Indagini preliminari – Disposizioni generali
81	Indagini preliminari – Notizia di reato
82	Indagini preliminari – Condizioni di procedibilità
83	Indagini preliminari – Attività della P.G.
84	Indagini preliminari – Attività del P.M.
85	Indagini preliminari – Arresto in flagranza e fermo
86	Indagini preliminari – incidente probatorio
87	Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere
88	Udienza preliminare – Revoca della sentenza di non luogo a procedere
89	Procedimenti speciali – Giudizio abbreviato
90	Procedimenti speciali – Applicazione della pena su richiesta
91	Procedimenti speciali – Giudizio direttissimo
92	Procedimenti speciali – Giudizio immediato
93	Procedimenti speciali – Procedimento per decreto

2. Banche dati e riservatezza

La formazione e la gestione della banca dati dei provvedimenti di merito comporta inevitabilmente il trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nell'accertamento giudiziario. Pertanto, occorre individuare quali modalità di riproduzione dei testi siano idonee a contemperare le esigenze informative con quelle di tutela della privacy. Il tema deve essere affrontato con attenzione non solo per la delicatezza degli interessi attinti, ma anche per l'ampiezza concettuale della nozione di "dato personale" come specificato all'art. 4, § 1 del Regolamento UE/2016/679²⁹.

La disciplina relativa al trattamento di dati personali attraverso strumenti di informatica giuridica è contenuta al capo III del d. lgs. n. 196 del 2003. Nello specifico, gli artt. 51 e 52 di detto atto normativo riportano i principi generali della materia.

Il comma 1 dell'art. 51 riguarda l'accesso ai «dati identificativi delle questioni pendenti». Tali dati sono «resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet». Nonostante la dubbia scelta lessicale (non è tecnicamente precisa l'espressione "questioni pendenti"), deve notarsi un certo coordinamento tra questa disposizione e il disposto dell'art. 116, comma 1, c.p.p., che ammette il rilascio di copie degli atti del procedimento penale per «chiunque vi abbia interesse», previa richiesta all'autorità competente indicata dal comma secondo. Riguardo alla conoscenza dei dati attinenti a "questioni pendenti" – e sembrano intendersi tali i dati contenuti in atti relativi ad un procedimento in corso – gli "interessati" sono i soggetti del procedimento stesso: senz'altro l'imputato, il pubblico ministero, il giudice che procede. Orbene, se l'art. 51 riguarda la conoscibilità dei dati contenuti in atti di un procedimento in corso, riservandone l'accesso ai soli interessati, sfugge a questo campo applicativo l'ipotesi dell'inserimento in banca dati di un provvedimento del giudice.

Al comma 2 del medesimo articolo è prescritto che *«le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete internet»*. Il senso della norma è quello di prevedere che la conoscenza esterna degli atti possa avvenire tramite l'accesso al sistema informativo (tipicamente, la banca dati) o al sito internet dell'ufficio giudiziario. La norma riguarda, allora, la diffusibili-

²⁹ Sulla definizione di "dato personale" v. G. Finocchiaro, *Il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*, in A. Ciriello-G. Grasso-D. Lo Moro, *Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario*, Scuola superiore della Magistratura, Roma, 2021, pag. 24.

tà dei provvedimenti giudiziari fuori dall'ambiente giudiziario e, quindi, in favore della collettività.

Ad una prima lettura, né il comma primo né il comma secondo dell'art. 51 sembrano riguardare la conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali che avvenga all'interno dell'ufficio giudiziario ed in favore dei suoi addetti.

Ciò considerato, l'attenzione deve essere spostata sul contenuto dell'art. 52, il quale, con riguardo alla generale conoscibilità di sentenze ed altre decisioni dell'autorità giudiziaria, definisce i casi nei quali è garantito il diritto all'anonimato.

L'anonimizzazione dei provvedimenti può avvenire, su richiesta di parte, ove sussistano "motivi legittimi". L'interessato può chiedere, prima della definizione del relativo grado di giudizio, che sull'originale della sentenza o del provvedimento sia apposta un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o del provvedimento in qualsiasi forma, che siano leggibili le generalità o altri dati identificativi del medesimo interessato riportati nel corpo del provvedimento.

L'anonimizzazione può anche essere disposta d'ufficio da parte dell'autorità giudiziaria, quando necessaria alla tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

Infine, nei casi espressamente indicati dal comma 5 dell'art. 52 l'anonimizzazione è obbligatoria (si tratta dei dati comunque idonei a identificare minori, dei dati inerenti vittime di delitti sessuali e dei dati delle parti di procedimenti inerenti rapporti di famiglia o stato delle persone).

Con una norma di chiusura, art. 52, comma 7, è previsto che *«fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali»*. Da ciò si evince che, esclusi i casi di anonimizzazione, che rappresentano l'eccezione, i dati personali contenuti nei provvedimenti sono conoscibili.

Si comprende che l'esigenza sottesa a questa norma è quella di garantire in massima misura la conoscibilità degli atti giurisdizionali in favore dell'opinione pubblica, al fine di consentire il controllo sociale sull'operato del giudice ed il diritto di informazione dei consociati su fatti di interesse pubblico. Tanto questi interessi erano ritenuti preponderanti rispetto a quello alla riservatezza che si era diffusa un'interpretazione particolarmente restrittiva dell'art. 52. Nella formulazione contenuta nel d. lgs. n. 196 del 2003, l'art. 52, comma 1, specificava che l'annotazione di anonimizzazione precludeva l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, *«per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica»*. Secondo l'interpretazione dominante, quest'ultimo inciso era indicativo di una limitazione del diritto di anonimato alle ipotesi in cui la

diffusione del provvedimento fosse finalizzata all'informazione giuridica³⁰. In altri termini, si riteneva che l'oscuramento operasse solo nel settore della ricerca e della documentazione giuridica.

Rispetto a questa posizione, con le Linee guida del 2010³¹ il Garante della Privacy aveva adottato una lettura più garantista del diritto alla privacy. In seguito, il d. lgs n. 101 del 2018 ha soppresso il riferimento alla finalità di informazione giuridica contenuta nel testo dell'art. 52 del d. lgs n. 196 del 2003. In definitiva, si è attribuita alla disciplina dell'anonimizzazione una valenza applicativa generale, a prescindere dalle finalità della pubblicità.

Ad oggi può dunque confermarsi che la disciplina contenuta agli artt. 51 e 52 del c.d. codice privacy «sancisce il principio generale (enunciato dal 52, c. 7) della pubblicazione integrale (anche *on-line*) delle sentenze quale regola, appunto, generale e ordinaria, salve le eccezioni previste dai primi cinque commi, inerenti l'oscuramento eventuale (disposto su istanza di parte o d'ufficio) o quello obbligatorio, sancito *ex lege* al comma 5, per le vittime di delitti sessuali o per procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone, nonché per ogni dato idoneo a identificare il minore comunque coinvolto nel giudizio»³².

Questa normativa, relativa alla conoscibilità di dati personali contenuti in atti giurisdizionali in generale, deve ritenersi valida anche per la diffusione dei provvedimenti raccolti in banche dati.

A parere di chi scrive rimane comunque valida l'intuizione che sta all'origine dell'interpretazione restrittiva che si era formata sul testo previgente dell'art. 52: il diritto alla privacy entra in forte conflitto con le preminenti esigenze di informazione collettiva, tanto da doversi limitare a casi eccezionali l'oscuramento dei dati personali contenuti in una decisione; quando invece la divulgazione ha finalità di stretta ricerca giuridica, potrebbe risultare ragionevole un diverso bilanciamento di interessi. In altri termini, laddove la conoscenza dei provvedimenti sia esclusivamente riservata a personale dell'ufficio giudiziario, senza possibilità di accesso esterno, e sia volta a realizzare esigenze organizzative e operative dell'ufficio stesso, allora le esigenze di privacy sembrano prevalere su quelle di conoscibilità dei dati personali. In questa prospettiva, l'indicazione dei nomi delle persone o di altri dati

³⁰ Per approfondimenti sulle interpretazioni formatesi sul testo previgente v. F. Resta, *Pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali e privacy*, in A. Ciriello-G. Grasso-D. Lo Moro, *Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario*, Scuola superiore della Magistratura, Roma, 2021, pag. 85.

³¹ Garante Privacy, *Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica*, adottate il 2 dicembre 2010 e pubblicate sulla G.U. n. 2 del 4 gennaio 2011.

³² F. Resta, *Pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali e privacy*, cit., pag. 84 ss.

identificativi nulla aggiunge alla “sostanza della decisione”³³. Proprio in questa direzione sembrano orientarsi esperienze già maturate nell'elaborazione di banche dati di giurisprudenza di merito interne ad uffici giudiziari (v. Banca dati ufficiale della giurisprudenza del Distretto della Corte di appello di L'Aquila³⁴ e Banca dati della giurisprudenza della VIII sez. civile del Tribunale di Torino³⁵).

Del resto, occorre prendere atto che la tendenza alla “anonimizzazione” dei provvedimenti giudiziari si sta ampiamente diffondendo anche nella giurisprudenza sovranazionale. Ad esempio, per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di giustizia, nonostante l'art. 95 del regolamento di procedura preveda l'oscuramento dei dati personali solo quando l'anonimato sia stato concesso ovvero sia richiesto dal giudice del rinvio, dal 1° luglio 2018 la Corte di Lussemburgo sostituisce il nome delle parti con le iniziali ed elimina negli atti di causa ogni riferimento idoneo a consentirne l'identificazione³⁶. Diversamente, «di fronte al Tribunale dell'Unione e alla Corte EDU la regola è la pubblicità e l'anonimato è l'eccezione»³⁷.

Con riguardo al panorama sovranazionale, quindi, l'applicazione dell'anonimizzazione conosce prassi eterogenee. Questa disomogeneità si riscontra anche nello scenario degli ordinamenti nazionali dei Paesi europei, tanto che il considerando n. 20 del Regolamento sulla protezione dei dati (UE/2016/679) evidenzia che «sebbene il presente regolamento si applichi, tra l'altro, anche alle attività delle autorità giurisdizionali e di altre autorità giudiziarie, il diritto dell'Unione o degli Stati membri potrebbe specificare le operazioni e le procedure di trattamento relativamente al trattamento dei dati personali effettuato da autorità giurisdizionali e da altre autorità giudiziarie».

In definitiva, considerate le finalità della banca dati dei provvedimenti di merito che deve essere istituita presso i singoli uffici giudiziari, la soluzione più adeguata pare quella

³³ Per riflessioni analoghe, sul piano della conoscibilità esterna delle decisioni in favore dell'opinione pubblica, v. F. Resta, *Pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali e privacy*, cit., pag. 91.

³⁴ Consultabile all'indirizzo <https://www.giurisprudenzaabruzzo.it/home.php>.

³⁵ I tratti essenziali di questa banca dati sono riportati in M. Ciccarelli, *Le banche dati di giurisprudenza e l'ufficio di processo*, cit.

³⁶ Corte di giustizia dell'Unione europea, *A partire dal 1° luglio 2018, le cause pregiudiziali nelle quali sono coinvolte persone fisiche saranno anonimizzate*. Comunicato Stampa n. 96/18, 29 giugno 2018, in www.curia.europa.eu.

³⁷ F. Donati, *Trasparenza della giustizia e anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari*, in *Astrid*, n. 349, 27 gennaio 2022, pag. 6.

dell'oscuramento dei dati personali, con massima attenzione per quelli c.d. "sensibili"³⁸. Sul piano tecnico è necessario l'impiego di *software* basati su tecniche di *machine learning*, che redano agevole l'individuazione dei dati da oscurare. Al momento sono allo studio presso il Ministero della Giustizia applicativi di questo tipo³⁹. Per rendere più veloci le operazioni di anonimizzazione è stato suggerito l'incoraggiamento di tecniche redazionali dei provvedimenti che riducano la presenza di dati personali all'interno dei testi, ad esempio limitando il riferimento specifico alla persona, che potrà essere indicata per la sua qualità processuale ("imputato", "condannato", "detenuto", "ricorrente").

SONIA TOGNAZZI

³⁸ Si tratta delle ipotesi contemplate all'art. 9 del Regolamento UE/2016/679: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

³⁹ Per approfondimenti v. G. Russo, *Riservatezza o informazione? Il dilemma dell'anno anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari nell'era delle nuove tecnologie*, in www.officeadvice.it, 15 aprile 2022.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- A.A. V.V., *Il management degli uffici giudiziari*, Wolters Kluwer-CEDAM, Milano, 2022;
- Barbieri F., *Il “nuovo” ufficio per il processo: un modello organizzativo aperto all’intelligenza artificiale*, in *Giustizia insieme*, 14 giugno 2022;
- Ciccarelli M., *Le banche dati di giurisprudenza e l’ufficio di processo*, in *Giustizia insieme*, 8 marzo 2022;
- Concilio E., *Atti giudiziari e tutela dei dati personali*, in *Giustizia insieme*, 29 marzo 2021;
- D’Alessandri F., *La privacy delle decisioni giudiziarie pubblicate sul sito internet istituzionale della Giustizia Amministrativa*, in www.giustizia-amministrativa.it, 2019;
- Donati F., *Trasparenza della giustizia e anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari*, in *Astrid*, n. 349, 27 gennaio 2022;
- Finocchiaro G., *Il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*, in A. Ciriello-G. Grasso-D. Lo Moro, *Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario*, Scuola superiore della Magistratura, Roma, 2021, 19 ss.;
- Franchiotti V., *IL PNRR e l’ufficio del processo nella giustizia penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 276 ss.;
- Gialuz M.-Della Torre J., *Giustizia per nessuno*, Giappichelli, Torino, 2022;
- Leopizzi A., *Gli addetti all’ufficio per il processo e gli altri nuovi profili professionali previsti dal Progetto Capitale Umano – PNRR. Riflessioni e prospettive*, in www.unicost.it, 7 dicembre 2021;
- Luongo L. R., *Le funzioni degli «addetti» all’ufficio per il processo nel sistema della giustizia ordinaria*, in *Judicium*, 15 marzo 2022;
- Marandola A., *Provvedimenti penali, identità digitale e deindicizzazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 207 ss.;
- Nazzicone L., *La massimazione delle sentenze*, Wolters Kluwer-CEDAM, Milano, 2021;
- Pattaro E., *Manuale di diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie*, CLUEB, Bologna, 2002;
- Perri P.-Ziccardi G., *Fondamenti d’informatica per il giurista: legal tech, deontologia online, basi di sicurezza informatica, banche dati giuridiche, videoscrittura, processi telematici*, Giuffrè, Milano, 2019;
- Resta F., *La Direttiva sulla protezione dei dati personali in ambito giudiziario penale e di polizia e la tutela dei terzi*, in A. Ciriello-G. Grasso-D. Lo Moro, *Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario*, Scuola superiore della Magistratura, Roma, 2021, 39 ss.;

Resta F., *Pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali e privacy*, in A. Ciriello-G. Grasso-D. Lo Moro, *Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario*, Scuola superiore della Magistratura, Roma, 2021, 81 ss.;

Romano L., *Oscureamento dei dati personali nei provvedimenti giudiziari: norme e regole operative*; in www.cybersecurity360.it, 24 marzo 2021;

Russo G., *Riservatezza o informazione? Il dilemma dell'anno anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari nell'era delle nuove tecnologie*, in www.officeadvice.it, 15 aprile 2022;

Ziccardi G., *Il computer e il giurista*, Giuffrè, Milano, 2015.



GIUSTIZIA AGILE